

**DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018
423/2018/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE
RELATIVO ALLE UNITÀ DI PRODUZIONE ESSENZIALI ISOLATE NELLA DISPONIBILITÀ DI
ENEL PRODUZIONE S.P.A., PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1030^a riunione del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 864/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 864/2017/R/eel);
- la lettera di Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione), in data 22 dicembre 2017, prot. Autorità 41811, del 22 dicembre 2017 (di seguito: lettera Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;
- il comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna individui e pubblichi l'elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 63 della deliberazione 111;
- ai sensi del comma 3.3, della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna per ciascuna unità ammessa a reintegrazione dei costi un corrispettivo determinato dall'Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell'elenco;
- l'elenco degli impianti essenziali pubblicato da Terna per l'anno 2015 include le seguenti unità isolate, che sono nella disponibilità di Enel Produzione:
 - a) Stromboli;
 - b) Ginostra;
 - c) Panarea – Lipari;
 - d) Alicudi – Lipari;
 - e) Filicudi;
 - f) Capraia;
 - g) Ventotene;
 - h) Vulcano termo;
 - i) S. Marina Salina;
 - j) Malfa;
- con la lettera Enel Produzione, l'omonima società ha avanzato istanza di reintegrazione dei costi, allegando alla stessa una relazione tecnica volta a esplicitare le partite economiche relative alle unità isolate sopra menzionate, in relazione all'anno 2015;
- i titolari di unità isolate sono tipicamente esposti sotto il profilo finanziario per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi percepiti; con riferimento alle unità isolate in regime di reintegrazione, il riconoscimento di un acconto del corrispettivo di reintegrazione consente di limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dal titolare delle stesse;
- le unità isolate di Enel Produzione sopra elencate sono state annoverate da Terna tra gli impianti essenziali anche per gli anni 2016, 2017 e 2018 e, quindi, è ragionevole ritenere che Enel Produzione risulti creditrice nei confronti del sistema elettrico per importi ulteriori rispetto a quelli oggetto delle istanze di reintegrazione sinora presentate.

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

- Terna riconosca, a Enel Produzione, un acconto del corrispettivo di reintegrazione relativo all'anno 2015 per le unità isolate di cui detta società è titolare, precisando che, in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma 63.13 della deliberazione 111, si terrà conto degli esiti delle verifiche sugli importi delle voci del margine di contribuzione e dei costi fissi;
- l'importo del citato acconto sia cautelativamente determinato come pari all'ammontare riconosciuto a titolo di acconto del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2014 ai sensi della deliberazione 864/2017/R/eel, in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali rettifiche del corrispettivo che risultassero necessarie a valle delle verifiche

DELIBERA

1. di prescrivere a Terna che riconosca, a Enel Produzione, nei termini indicati in premessa e con riferimento alle unità isolate nella disponibilità della stessa Enel Produzione, l'importo indicato nell'Allegato A, a titolo di acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2015;
2. di prescrivere a Terna che dia seguito alla disposizione di cui al punto 1, entro il 31 agosto 2018;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad Enel Produzione;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE